

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
FINANZE (VI)	»	10
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	18
AFFARI SOCIALI (XII)	»	34
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	47
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	50
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	51
<i>INDICE GENERALE</i>	»	52

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Atto n. 329 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	8

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 Zeller (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni, dell'Unione giovani avvocati italiani, dell'Associazione nazionale esperti infortunistica stradale, di Assoprofessioni e di Cittadinanzattiva Onlus, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvata dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, recanti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale	6
--	---

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Atto n. 329.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, osserva come lo schema di decreto in esame novelli il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7-bis della legge n. 512 del 1999 (aggiunto dal d.l. n. 151 del 2008 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008).

Lo schema di regolamento inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 due nuovi articoli per disciplinare le sorti delle somme già corrisposte alla vittima dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quando lo stesso abbia deliberato in base a una sentenza penale di condanna in primo grado, con statuizione di provvisoria, che è stata poi rivista in sede di impugnazione per sopravvenuta morte del reo.

In primo luogo, il regolamento stabilisce che se il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per sopravvenuta morte del reo, ma pende ancora un'azione di risarcimento in sede civile nei confronti dei successori del reo, la decisione del

Comitato resta valida e la ripetizione delle somme già corrisposte è sospesa in attesa della decisione del giudice civile (articolo 15-bis).

Laddove, invece, il giudizio esperito in sede civile si sia concluso, il regolamento disciplina due possibili alternative:

se l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con la soccombenza della vittima o dei suoi successori, la delibera di accoglimento della domanda è revocata e le somme corrisposte dovranno essere restituite (articolo 15-ter, comma 1);

se invece l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima o dei suoi successori, ed il risarcimento danni disposto dal giudice civile è dunque inferiore rispetto a quanto corrisposto a titolo di provvisoria dal Comitato, la delibera di accoglimento della domanda è riformata e l'ecedenza corrisposta dal Comitato dovrà essere restituita (articolo 15-ter, comma 2).

Sottolinea quindi come che l'articolo 7-bis della legge n. 512 del 1999, aggiunto nel testo al decreto legge n.151 del 2008, modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008, prevedesse per l'emanazione del regolamento il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, avvenuta il 2 dicembre 2008.

Ricorda inoltre che l'articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge n. 225 del 2010 (c.d. decreto proroga termini), convertito dalla legge n. 10 del 2011, dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. La medesima disposizione demanda, inoltre, ad un regolamento di attuazione – da adottare entro 3 mesi – il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate

rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 che, con il presente provvedimento si intende modificare.

Rileva conclusivamente come il provvedimento introduca nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 disposizioni utili e condivisibili e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

C. 3403 Zeller.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, ricorda come la Commissione giustizia abbia già espresso, il 6 giugno 2010, un parere favorevole sulla precedente formulazione del testo, che reca disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

L'ulteriore nuovo testo in esame consta di 5 articoli.

L'articolo 1, in particolare, prevede che al Presidente della comunità compenso-

riale della Val Venosta/Vinschgau siano assegnate delle somme per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

L'articolo 2 individua i beneficiari e detta i criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni. L'articolo 2, comma 2, come riformulato, precisa che le elargizioni sono corrisposte ai familiari delle vittime secondo l'ordine indicato dalle lettere da a) a d), nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario.

L'articolo 3 prevede le procedure per l'assegnazione delle elargizioni.

L'articolo 4 reca le norme di copertura finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tenuto conto che le modifiche apportate al testo non alterano la sostanza delle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione, propone di confermare la precedente valutazione del 6 giugno 2010 e di esprimere, quindi, parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni, dell'Unione giovani avvocati italiani, dell'Associazione nazionale esperti infortunistica stradale, di Assoprofessioni e di Cittadinanzattiva Onlus, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvata dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, recanti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2011.

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 12.35.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 1° marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 marzo prossimo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo. L'esame preliminare dovrà concludersi entro giovedì 10 marzo. Questa seduta è pertanto dedicata, come lo saranno quelle della prossima settimana, all'esame preliminare. Chiede quindi se vi siano commissari che intendano intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che la proposta di legge C. 1640, recante disposizioni in materia di remissione tacita della querela, è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 marzo prossimo. Per quanto concerne l'*iter* del provvedimento in Commissione, si è in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione Affari costituzionali e, nel corso della prossima settimana, sarà conferito il mandato al relatore in modo da rispettare il calendario dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che i progetti di legge C. 2519 ed abbinate, in materia di riconoscimento di figli naturali, sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 23 marzo prossimo e che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione del professor Cesare Massimo Bianca.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come all'esito della presentazione del disegno di legge del Governo, la Commissione si trovi in una situazione di incertezza in ordine all'esame dei provvedimenti in materia di filiazione naturale, con particolare riferimento alla scelta del testo base o all'elaborazione di un testo unitario. Infatti, la presentazione del disegno di legge ha reso necessari un supplemento di istruttoria ed ulteriori approfondimenti. Il testo del Go-

verno, in particolare, pur essendo volto al raggiungimento del medesimo fine cui tendono le proposte di legge abbinata, ha, sotto il profilo tecnico-normativo, un'impostazione ben diversa: mentre il primo contiene un'ampia delega legislativa, le proposte di legge abbinata tendono ad introdurre una disciplina articolata e direttamente applicabile.

In Commissione quindi sono state manifestate perplessità, anche da parte del relatore, in ordine alla scelta della migliore soluzione da adottare: una delega; un testo dettagliato e direttamente applicabile, come lei riterrebbe preferibile; ovvero un testo unificato che contenga, ove possibile, una disciplina di dettaglio e, in via residuale, una delega legislativa.

L'audizione del professor Bianca, che ringrazia per la sua cortesia e disponibilità, è stata estremamente interessante, significativa ed autorevole, anche perché ha chiarito, tra l'altro, le numerose e complesse ragioni che rendono ormai indispensabile e non procrastinabile una riforma della disciplina della filiazione. Su questo aspetto tutti i gruppi sembrano convergere.

Continuano, tuttavia, a permanere dubbi circa l'opportunità di affidare al Governo la redazione dell'intera disciplina di dettaglio in materia di filiazione naturale. È vero che, una volta esercitata la delega, gli schemi di decreto legislativo sarebbero comunque sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, ma si tratterebbe pur sempre di un esame parlamentare non sufficientemente incisivo ed approfondito, che sfocerebbe nell'espressione di un mero parere non vincolante. Il Parlamento ha invece tutti gli strumenti e le capacità per elaborare direttamente anche una disciplina di dettaglio in una materia delicata come quella della filiazione naturale. A tal fine, appare necessario proseguire l'attività conoscitiva, disponendo dei tempi necessari per farlo.

Ricorda quindi come, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia indicato altri esperti che potrebbero essere auditi ed abbia, in particolare, richiesto un'ulteriore audizione del professor

Bianca, che, anche nella qualità di Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, potrebbe fornire alla Commissione un preziosissimo contributo tecnico nell'eventuale formulazione di un testo unificato.

Conclusivamente, le risulta evidente come molto difficilmente si potrà riuscire a rispettare il calendario dell'Assemblea, che prevede l'inizio dell'esame il 23 marzo. A meno che non si voglia comprimere l'attività istruttoria e svolgere un esame incompleto e superficiale in una materia così delicata come quella della filiazione.

Ritiene quindi che nel prossimo Ufficio di presidenza debbano essere prioritariamente affrontate due questioni relative all'esame dei provvedimenti in oggetto: quella relativa alla necessità di ulteriori audizioni ed approfondimenti e, conseguentemente, quella relativa all'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Roberto RAO (UdC) dichiara di condividere il senso dell'intervento dell'onorevole Ferranti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, assicura all'onorevole Ferranti che i suoi rilievi saranno rappresentati al Presidente Bongiorno e che saranno valutati nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Riforma delle professioni regolamentate.

C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (Atto n. 329).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

preso atto della valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario espressa dalla V Commissione (Bilancio) il 24 febbraio 2011;

rilevato che il provvedimento introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 disposizioni utili e condivisibili,

osservato, peraltro, che l'articolo 7-bis della legge n. 512 del 1999, aggiunto nel testo al decreto legge n.151 del 2008, modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008, prevedeva per l'emanazione del regolamento il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, avvenuta il 2 dicembre 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (C. 3403
Zeller).**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,
rilevato che la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole il 6 giugno 2010 sulla precedente formulazione del testo,
rilevato altresì che nell'ulteriore nuovo testo in esame non risulta alterata

la sostanza delle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia e che pertanto può essere confermata la precedente valutazione favorevole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale	10
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	15
5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia	10
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	16

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno. C. 4061 Fluvi (<i>Esame e rinvio</i>)	11
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.30.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che l'interrogazione n. 5-04302 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Chiappori.

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ringrazia il Sottosegretario della risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) considera innanzitutto strano l'atteggiamento assunto dalla Lega Nord in relazione alle iniziative da adottare nei confronti del regime di Gheddafi. Infatti, mentre, in un primo momento, il Ministro dell'interno Maroni aveva preannunciato la decisione dell'Italia di organizzare una missione umanitaria in Tunisia, senza attendere quelle che il Ministro stesso aveva definito « le lungaggini europee », oggi il Governo, nella risposta fornita all'interrogazione, tenta di giustificare la propria inazione con la necessità di attendere i provvedimenti dell'Unione europea in materia di congelamento dei beni libici, asserendo che soltanto questi ultimi potrebbero garantire un'omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.

Peraltro, lo stesso Ministro Maroni sembra avere mutato opinione, in quanto ha dichiarato alla stampa che l'Esecutivo sta valutando la possibilità di disporre, come hanno già fatto altri Paesi europei, il congelamento di fondi e risorse economiche detenuti nel nostro Paese dallo Stato libico o dalla famiglia Gheddafi, mentre il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, intervenendo in una trasmissione televisiva, ha sottolineato come l'adozione di misure nei confronti del regime libico metterebbe in pericolo i nostri approvvigionamenti energetici dalla Libia.

Osserva, quindi, come da tali ultime posizioni degli esponenti leghisti traspaia un orientamento che, anche sul piano dei rapporti internazionali, considera gli aspetti economici, finanziari ed affaristici più importanti di quelli di ordine etico o morale.

A tale proposito, ritiene che il Governo di un Paese democratico non possa concludere ad ogni costo affari con un dittatore come Gheddafi. Infatti, ciò significherebbe dare a quest'ultimo la possibilità, da un lato, di perpetuare il

proprio regime dittatoriale e, dall'altro, di continuare a porre in essere, nei confronti del popolo libico, quegli atti di brutale repressione per i quali la Corte penale internazionale dell'Aja si accinge ad incriminare lo stesso colonnello Gheddafi ed i suoi più stretti collaboratori per crimini contro l'umanità.

In tale contesto, sottolinea come la Banca d'Italia sia stata finora l'unica ad assumere provvedimenti concreti in questo campo, adottando le iniziative di propria competenza, mentre il Governo è rimasto sostanzialmente inerte, assumendo una posizione debolissima e mostrandosi incapace di adottare, nei confronti del dittatore libico, misure analoghe a quelle già assunte da altri Paesi occidentali.

Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno.

C. 4061 Fluvi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione avvii

nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4061 Fluvi, recante modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a periodi inferiori all'anno.

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, modifica il secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di ampliare le fattispecie nelle quali la normativa consente di richiedere, anche con periodicità inferiore all'anno, il rimborso dell'IVA a credito.

In particolare, la norma estende la facoltà di presentare la richiesta di rimborso infrannuale ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi non soggette ad IVA, in applicazione di quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a condizione che almeno il 20 per cento delle operazioni complessivamente effettuate sia riferito alle seguenti tipologie di prestazioni:

a) lavorazione relative a beni mobili materiali;

b) servizi di trasporto di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;

c) servizi accessori ai trasporti di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;

d) trasporto di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 disciplina la procedura e le modalità applicative per la richiesta di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a credito del contribuente.

In particolare, il secondo comma del predetto articolo 38-bis individua le ipotesi nelle quali al contribuente è riconosciuta, oltre alla possibilità di accedere all'ordi-

naria procedura di richiesta annuale da indicare nella dichiarazione IVA, la facoltà di richiedere anche per periodi infrannuali il rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell'Erario. Tale ultima disciplina è diretta ad assicurare ai soggetti interessati, dietro prestazione di apposita garanzia, la possibilità di ottenere rimborsi in tempi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria; ciò in quanto alcuni contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie dovute all'applicazione della disciplina IVA (ad esempio, possono beneficiare del rimborso infrannuale i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti).

In sostanza, la proposta di legge ha l'obiettivo di attenuare gli effetti finanziari determinati su talune imprese dalle modifiche alla disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi apportate dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/8/CE intervenendo sugli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, il richiamato decreto legislativo n. 18 del 2010 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 l'articolo 7-ter, il quale stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:

a) sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;

b) sono rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti privati (non soggetti passivi IVA).

In forza di tale nuova previsione, sono ora escluse dal campo di applicazione dell'IVA in Italia le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi in Italia in favore di soggetti passivi stabiliti in altri paesi membri dell'Unione europea. Tale regime di esclusione determina, per coloro che esercitano prevalentemente tali attività, una costante posizione creditoria

nei confronti dell'Erario; infatti, da un lato, tali contribuenti acquistano in Italia beni e servizi soggetti ad IVA e, dall'altro lato, vendono le loro prestazioni a soggetti passivi comunitari senza applicazione dell'imposta.

Al contrario, la disciplina IVA vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2010 prevedeva che le operazioni sopra indicate fossero qualificate come « non imponibili » e concorressero, pertanto, alla formazione del *plafond* dei cosiddetti esportatori abituali, permettendo in tal modo all'« esportatore abituale » di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare del *plafond* medesimo.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 18 hanno dunque determinato, per le imprese che effettuano questo tipo di operazioni, difficoltà di natura finanziaria, legate al disallineamento temporale tra il momento del pagamento dell'IVA sui beni e servizi acquistati (che non può essere direttamente compensata sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti IVA non residenti, le quali sono ora fuori dal campo di applicazione dell'IVA in Italia), e quello della riscossione del credito d'imposta vantato nei confronti dello Stato per i predetti acquisti. Infatti, il credito IVA maturato nell'intero periodo d'imposta può essere richiesto solamente in sede di dichiarazione annuale IVA, la quale è presentata nel periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.

In tale contesto, la proposta di legge estende la possibilità di richiedere il rimborso IVA anticipato su base trimestrale, attenuando in tal modo l'effetto negativo legato all'anticipazione finanziaria dell'imposta.

Segnala, quindi, come una disposizione quasi letteralmente identica a quella recata dalla proposta di legge C. 4061 sia contenuta in un disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e che

dovrebbe essere prossimamente presentato alle Camere. Qualora ciò avvenisse, l'esame dei provvedimenti potrà essere abbinato, e potrà essere verificata, in quella sede, la disponibilità dei gruppi e del Governo a richiedere un trasferimento dell'esame dei provvedimenti alla sede legislativa.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che sul tema oggetto della sua proposta di legge non vi siano sostanziali differenze di valutazione tra i gruppi della maggioranza e quelli di opposizione.

Valuta quindi con favore l'ipotesi, prospettata dal relatore, di un trasferimento dell'esame alla sede legislativa, precisando in proposito che la disponibilità del suo gruppo al predetto trasferimento sarebbe eventualmente espressa con riferimento alla proposta di legge n. 4061.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, rileva come la proposta di legge intenda farsi carico della situazione di difficoltà che soprattutto le imprese italiane appartenenti al comparto dell'auto-transporto italiane stanno vivendo a seguito delle modifiche alla normativa IVA sulla territorialità delle operazioni.

In tale contesto osserva come alcune modifiche alla disciplina tributaria che hanno recentemente determinato talune criticità – tra le quali si possono annoverare, ad esempio, anche quelle in materia di depositi IVA, che hanno dato adito ad interpretazioni discordanti da parte degli organi amministrativi e della giurisprudenza – derivino sovente da decisioni, assunte in sede europea, aventi la finalità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, che può essere in qualche modo alterato da comportamenti impropri dei contribuenti. A questo proposito evidenzia come la vicenda oggetto dall'intervento legislativo testimoni dell'esigenza che tali interventi correttivi tengano comunque conto con equilibrio delle condizioni concrete in cui gli imprenditori sono chiamati ad operare, in particolare nell'attuale difficile congiuntura economica.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara la disponibilità di massima del proprio gruppo a sostenere l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa dell'esame della proposta di legge, sottolineando la necessità di facilitare l'*iter* parlamentare di tutti i provvedimenti che, come quello in titolo, intendono assicurare un sostegno reale alle imprese.

Ritiene quindi positivo che il Governo intenda muoversi nella medesima direzione della proposta di legge in esame, rilevando come il gruppo Italia dei Valori appoggi qualsivoglia iniziativa ispirata dalla volontà di operare concordemente per il bene comune del Paese.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva come la proposta di legge in esame persegua la medesima finalità di una disposizione recata da un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che è stato trasmesso per il parere alla Conferenza Unificata, ai fini della successiva presentazione alle Camere.

Cosimo VENTUCCI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO 1

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare che l'articolo 31, comma 1-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, evidenzia talune criticità nelle modalità di attuazione della norma e chiede, inoltre, di conoscere i tempi di adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, senza il quale non è possibile beneficiare della predetta compensazione.

Al riguardo, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agenzia delle entrate stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto in argomento, consapevoli che le problematiche da risolvere, come evidenziato anche nell'interrogazione, richiedono delicati approfondimenti tanto di ordine giuridico che gestionale.

In particolare si sottolinea la necessità, come enunciato nell'articolo 1-*bis*, del citato articolo 31, del decreto legge n. 78 del 2010, che l'attuazione della norma garantisca il rispetto degli « equilibri programmati di finanza pubblica ».

Ad ogni buon conto si rappresenta che le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante saranno tenute in debita considerazione nella predisposizione del decreto.

ALLEGATO 2

5-04303 Barbatto: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbatto pone quesiti in ordine all'ammontare del patrimonio finanziario detenuto presso banche o intermediari finanziari italiani da parte di istituzioni libiche, del colonnello Gheddafi o da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alla sua persona, nonché le ragioni di un eventuale ritardo, da parte del Governo Italiano, nell'adozione di misure volte al congelamento di tali beni.

Al riguardo, occorre premettere che l'adozione di sanzioni nei confronti di un Paese terzo trova nei provvedimenti normativi comunitari il migliore strumento per un'applicazione puntuale ed omogenea all'interno dell'Unione europea.

Con specifico riferimento alla Libia, l'azione dell'Unione europea è stata tempestiva, ed è attesa nel corso dei prossimi giorni la pubblicazione sia della Decisione che del Regolamento, che permetteranno, tra l'altro, una omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.

In linea con tali iniziative, il Comitato di sicurezza finanziaria ha seguito e continua a seguire costantemente l'evoluzione della situazione libica, curando gli aspetti tecnici ed operativi di propria competenza legati all'applicazione delle sanzioni comunitarie.

Sulla questione la Banca d'Italia, sentita tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che valuterà le eventuali iniziative da adottare, in coerenza con le linee d'intervento elaborate

presso le competenti sedi istituzionali e, in particolare, in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

In proposito, anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato lo scorso 26 febbraio una risoluzione contenente misure di congelamento nei confronti dei membri della famiglia Gheddafi e delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso nucleo familiare.

L'Unità di informazione finanziaria (UIF), ha segnalato che sul sito della Banca d'Italia sono stati pubblicati due comunicati rispettivamente in data 9 febbraio 2011 e 1° marzo 2011 relativi alle segnalazioni di operazioni sospette da parte di soggetti libici.

In particolare, il comunicato del 9 febbraio 2011, in relazione alle turbolenze verificatesi in alcuni Paesi del Nord Africa e alle possibili implicazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiama l'attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette, che l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede nei confronti delle «persone politicamente esposte», ad adottare procedure di adeguata verifica rafforzata.

Anche il Provvedimento recante indicatori di anomalia per gli intermediari emanato dalla Banca d'Italia richiama specificamente l'attenzione dei destinatari su rapporti e operazioni riconducibili a persone politicamente esposte, che presentino profili di incoerenza e inusualità.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili a fenomeni di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, recita il comunicato, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, anche al fine di consentire alla Unità di informazione finanziaria l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il Comunicato del 1° marzo richiama la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 26 febbraio (1970/2011), la quale ha previsto, tra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Qadhafi e precisa che sul piano internazionale sono state avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed entità del Governo della Libia.

Pertanto, il comunicato in questione richiama l'attenzione dei destinatari dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti sopra indicati, ai fini di un adempimento tempestivo di detto obbligo, in modo da consentire all'Unità di informazione finanziaria l'eventuale esercizio del potere di sospensione, di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima

ha precisato che dalle comunicazioni di partecipazioni rilevanti effettuate da soggetti libici alla Consob, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia di partecipazioni al capitale sociale di una società italiana con azioni quotate con diritto di voto superiori al due per cento, risulta che alla data odierna:

Unicredit S.p.A. è partecipata da *Central Bank of Libya* con una quota del capitale azionario pari al 4,613 per cento e da *Libyan Investment Authority* con una quota del capitale azionario pari al 2,594 per cento;

Finmeccanica S.p.A. è partecipata da *Libyan Investment Authority* con una quota del capitale azionario pari al 2,010 per cento;

Juventus Football Club S.p.A. è partecipata da *Libyan Arab Foreign Investment Company SA* con una quota del capitale azionario pari al 7,502 per cento;

Retelit SpA è partecipata da *Libyan Post Telecommunications Information Technology Company – LPTIC* con una quota del capitale azionario pari al 14,798 per cento.

Risulta, inoltre, una partecipazione di controllo in Banca UBAE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03185 Pili: Continuità produttiva dello stabilimento Rockwool Italia di Iglesias in provincia di Cagliari	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-03546 Pili: Progetto strategico della miniera centrale Sulcis	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-04186 Trappolino: Iniziative per il rilancio del polo chimico di Terni	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
5-02583 Vico: Sistema di trasporto del gas in Italia	19
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-02893 Tullio: Situazione produttiva dello stabilimento di Fegino della centrale del latte di Genova	20
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	29
5-04170 Vignali: Iniziative volte alla modifica delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi	20
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	30
5-04017 Marchioni: Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo ..	20
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	32

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione di rappresentanti di Sace Spa e Compagnia delle Opere (*Svolgimento e conclusione*)

21

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi

21

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, in merito alle linee di azione del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*)

22

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente, Raffaello VIGNALI, indi del presidente, Manuela DAL LAGO. — Inter-

vengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, e il ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 9.15.

5-03185 Pili: Continuità produttiva dello stabilimento Rockwool Italia di Iglesias in provincia di Cagliari.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta auspicando che il Governo possa mettere in campo ogni tipo di intervento per favorire la positiva soluzione di una vertenza così rilevante per il territorio sardo.

5-03546 Pili: Progetto strategico della miniera centrale Sulcis.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Se infatti il Governo non ha titolarità alla presentazione dei progetti, svolgendo solo funzioni di valutazione e selezione, ritiene tuttavia necessaria una maggiore determinazione negli interventi messi in campo. La constatazione che il progetto di Porto Tolle abbia un iter autorizzativo in fase avanzata di definizione, non giustifica che sia in ritardo la procedura tecnica e deliberativa del progetto della miniera del Sulcis, alla cui realizzazione faceva già riferimento un decreto del Presidente della Repubblica del 1994. Auspica pertanto che sia inserito nel percorso avviato per la ripartizione del Fondo europeo a favore della centrale di Porto Tolle, anche il progetto alla centrale integrata alla miniera del Sulcis. Osserva infine che il progetto di Porto Tolle ha goduto di una corsia preferenziale pur essendo un progetto natura privata, mentre il Governo è totalmente responsabile della realizzazione del progetto del Sulcis, inserito in un definito quadro legislativo.

5-04186 Trappolino: Iniziative per il rilancio del polo chimico di Terni.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo e si riserva di valutarla nel merito successivamente, anche alla luce dell'evolversi dei fatti che spera portino ad una soluzione positiva della vicenda. Ritiene, in particolare, che l'annunciato incontro con i vertici della Lyon-dellBasell debba essere organizzato quanto prima in modo da conoscere tempestivamente la posizione della citata azienda circa la proposta formulata dalla Novamont.

Ritiene, infine, necessario che si proceda al rinnovo del Patto di territorio del 2005 tra le autorità locali interessate disponibili ad impegnarsi per il rilancio del polo chimico ternano.

5-02583 Vico: Sistema di trasporto del gas in Italia.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ludovico VICO, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, anche per il notevole ritardo in cui viene svolta l'interrogazione che è stata presentata esattamente un anno fa. Sottolinea che non risulta ancora chiaro come il Governo intenda rispondere ai numerosi interventi della Commissione europea circa il rispetto della normativa sulla concorrenza nel settore del gas. Quanto alla questione degli assetti e della terzietà dei proprietari di Snam Rete Gas, auspica un intervento normativo del Governo e che, in ogni caso, non siano limitati i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5-02893 Tullio: Situazione produttiva dello stabilimento di Fegino della centrale del latte di Genova

Ludovico VICO dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-04170 Vignali: Iniziative volte alla modifica delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaello VIGNALI, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e ribadisce l'urgenza di un intervento normativo del Governo che consenta, anche alla luce della crisi libica, la modifica delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Aggiunge che, in considerazione delle molteplici attività di esplorazione e produzione di idrocarburi nei Paesi del Nord Africa, in mari molto vicini a quelli italiani, e dopo l'abbandono di società *off-shore* da parte degli operatori nazionali, è necessario individuare un soggetto responsabile per garantire i primi interventi in caso di *oil spill* in mare a protezione delle coste italiane.

5-04017 Marchioni: Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che il ministro ha comunicato di non poter essere presente alla seduta perché impegnato in altra sede istituzionale, es-

sendo in corso di svolgimento il Consiglio dei ministri.

Elisa MARCHIONI (PD) esprime sconcerto per il fatto che il ministro del turismo non fornisca una risposta alla sua interrogazione presentata il 22 dicembre 2010 e da tempo calendarizzata ai lavori della Commissione. Del resto, la concomitante riunione del Consiglio dei ministri non può giustificare l'assenza del Governo, peraltro egregiamente rappresentato in questa seduta dal sottosegretario Saglia, cui si sarebbe potuta delegare la risposta.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in considerazione del fatto che è prevista l'audizione del ministro Brambilla alle 11.30 della giornata odierna, propone di sospendere la seduta per consentire la risposta all'interrogazione in titolo dopo la conclusione dell'audizione.

Elisa MARCHIONI (PD) concorda con la proposta del presidente.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 12.25.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il ministro a rispondere all'interrogazione in titolo.

Il ministro Michela Vittoria BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta che non fornisce alcun chiarimento alla questione posta nel suo atto ispettivo. Il tema posto dall'interrogazione è indubbiamente delicato, ovvero, le consulenze affidate dal ministro Brambilla a una quindicina di persone che, pagate dal Ministero del turismo, avrebbero in realtà lavorato per i Circoli della libertà. Sot-

tolinea che sulla imbarazzante vicenda sta indagando la Procura del Lazio della Corte dei conti, guidata dal dottor Pasquale Iannantuono. Esprime infine meraviglia per il fatto che il Ministero del turismo nel 2010 abbia potuto spendere solo 48 mila euro a fronte di tutte le consulenze elencate nella risposta del ministro.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.50.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione di rappresentanti di Sace Spa e Compagnia delle Opere.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rodolfo MANCINI, *direttore affari legali e generali della Sace Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Matteo COPRENI, *responsabile dei servizi per l'internazionalizzazione della Com-*

pagnia delle opere, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV), Ludovico VICO (PD) e Raffaello VIGNALI (PdL), ai quali rispondono il Rodolfo MANCINI, *direttore affari legali e generali della Sace Spa*, e Matteo COPRENI, *responsabile dei servizi per l'internazionalizzazione della Compagnia delle opere*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 marzo 2011.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.30.

AUDIZIONI

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 11.35.

Seguito dell'audizione del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, in merito alle linee di azione del suo Dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il ministro Michela Vittoria BRAMBILLA risponde alle domande poste nella precedente seduta.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Gabriele

CIMADORO (IdV), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Giuseppe GALATI (PdL), Erminio Angelo QUARTIANI (PD), Ludovico VICO (PD) e Elisa MARCHIONI (PD).

Il ministro Michela Vittoria BRAMBILLA, avendo altri impegni istituzionali si riserva di inviare alla Commissione una documentazione scritta con le risposte agli ulteriori quesiti posti nella giornata odierna.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-03185 Pili: Continuità produttiva dello stabilimento Rockwool Italia di Iglesias in provincia di Cagliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha cominciato a monitorare la situazione della Rockwool Italia a partire dal marzo 2010.

Lo stabilimento Rockwool di Iglesias ha rappresentato, in passato, un'importante realtà produttiva nel settore chimico. Il sito si estende in un'area di 80.000 mq ed ha occupato, nell'ultimo anno di attività, 84 addetti.

In data 28 giugno 2009, il management aziendale ha deciso la chiusura del sito e la messa in CIGS, per cessazione di attività, di tutti i lavoratori occupati.

La Regione Sardegna, su richiesta delle Istituzioni locali e delle OO.SS. di categoria, ha attivato un tavolo di confronto tra le parti per la verifica di ipotesi di rilancio produttivo del sito di Iglesias. Anche questo Ministero ha attivato un analogo tavolo di confronto per l'esame di percorsi di rilancio che potessero essere sostenuti anche da politiche nazionali.

Sebbene siano stati approfonditi diversi percorsi per la reindustrializzazione, nessuno è stato effettivamente individuato e condiviso dalle parti.

Successivamente è intervenuta un'altra ipotesi di percorso formativo e di riqualificazione dei lavoratori che, attualmente, è allo studio della Regione Sardegna.

Nelle prossime settimane, quest'ultima proposta sarà illustrata alle istituzioni ed alle parti sociali.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha ribadito in più occasioni che presterà la massima attenzione per favorire la positiva soluzione di una vertenza così rilevante per il territorio sardo. Gli Uffici di questa Amministrazione che hanno il compito di seguire le congiunture di crisi economica e occupazionale, continueranno a monitorare la situazione dandone contestuale informativa ai settori politicamente responsabili di questo Ministero.

ALLEGATO 2

5-03546 Pili: Progetto strategico della miniera centrale Sulcis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

Con decreto 4 agosto 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato costituito un Gruppo di lavoro per definire la fattibilità economica e tecnica per la realizzazione di un progetto integrato fra la miniera di carbone del Sulcis e una centrale termoelettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche.

Tra i primi temi che il Gruppo ha dovuto affrontare, particolare rilievo ha assunto quello di fornire informazioni alla Commissione Europea, in relazione a una denuncia in merito alle sovvenzioni pubbliche di esercizio di cui avrebbe beneficiato il gestore temporaneo della miniera di carbone Nuraxi-Figus, Carbosulcis S.p.A.

La Commissione intendeva verificare, in particolare, se il finanziamento ricevuto da Carbosulcis da parte delle autorità nazionali e regionali nel periodo 1998-2002 (a titolo di gestione provvisoria della miniera in vista della realizzazione del progetto integrato delineato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1994), avesse superato il livello consentito a norma della decisione della Commissione n. 3632/93/CECA e del regolamento del Consiglio 1407/2002/CE.

A tale richiesta, da parte italiana si è risposto tempestivamente, sollecitando contestualmente un incontro con i servizi della Commissione per fornire eventuali ulteriori spiegazioni sul caso e, in particolare, ricevere indicazioni di massima su come procedere ad una pre-notifica del

progetto integrato con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica con metodo CCS.

Si segnala che dal 1° gennaio 2011, a seguito della scadenza del Regolamento 1407/2002, gli Stati Membri non potranno più adottare misure di aiuto alle miniere di carbone non competitive. Ne consegue che le misure di aiuto a favore del progetto integrato non potranno costituire aiuti indiretti allo sfruttamento minerario, ma saranno autorizzate solo se in linea con gli orientamenti attualmente vigenti per gli aiuti per l'innovazione, per l'ambiente e, ove applicabili, per gli aiuti a finalità regionale.

Lo stesso Gruppo di lavoro ha sviluppato uno studio di fattibilità basandosi anche sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) e per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

Per quanto detto, il nuovo progetto integrato Sulcis dovrebbe arrivare a possedere i necessari profili di eleggibilità richiesti dalle procedure comunitarie per l'accesso sia al piano EEPN che a quello NER 300, per i quali i requisiti di cantierabilità e di avanzato iter autorizzativo rappresentano una priorità nell'ambito delle rispettive procedure concorsuali.

In particolare, per quanto riguarda il piano EEPN, si evidenzia che il progetto di Porto Tolle ha un iter autorizzativo in fase di avanzata definizione.

Per quanto attiene invece al programma NER 300, la società Carbosulcis ha risposto positivamente alla manifestazione di interesse nell'ambito della procedura avviata nell'ottobre 2010 dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE: il progetto, però, non è

stato più presentato nell'ambito della successiva procedura concorsuale, conclusasi lo scorso 9 febbraio 2011, presumibilmente per assenza di un concessionario della concessione integrata, la cui assegnazione spetta alla Regione Sardegna, in base all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, già citato.

D'altra parte, la decisione relativa alla presentazione del progetto per l'ammissi-

bilità ai programmi di finanziamento comunitari, non può essere di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, dal momento che quest'ultimo svolge funzioni di valutazione e selezione dei progetti nell'ambito del Comitato di cui al punto precedente. Resta tuttavia praticabile la possibilità di presentare il progetto al secondo bando del dispositivo NER 300, previsto per il 2013.

ALLEGATO 3

5-04186 Trappolino: Iniziative per il rilancio del polo chimico di Terni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi del Polo Chimico Ternano – generata dalla decisione della multinazionale americana Basell di fermare gli impianti per la produzione di polipropilene esistenti all'interno del sito, è stata immediatamente affrontata dal Ministero dello Sviluppo Economico, attivando dallo scorso 11 marzo un tavolo di confronto aperto a tutte le parti in causa: imprese, organizzazioni sindacali ed istituzioni territoriali.

Le conseguenze di quella decisione sono apparse, infatti, da subito molto gravi e comunque tali da compromettere il futuro di tutte le attività che nel citato « Polo » sono insediate.

Dopo una prima fase caratterizzata dal tentativo di bloccare o comunque rinviare lo stop degli impianti, è stata ottenuta da Basell la disponibilità a ricercare nuovi imprenditori che fossero interessati al mantenimento della produzione di polipropilene.

A questo riguardo si è dimostrato di notevole interesse il progetto sviluppato da una cordata imprenditoriale, coordinata dai rappresentanti della Società NOVAMONT spa, che prevede non solo il rilancio dell'impianto per il polipropilene, ma anche l'acquisizione di impianti e lavoratori occupati in altra Società che all'interno del Polo Chimico versa in notevoli difficoltà.

Il citato progetto è stato illustrato nelle sue linee generali al Ministero dello Sviluppo Economico che lo ritiene apprezzabile, sia per le concrete possibilità di mantenere, sviluppare e diversificare le produzioni chimiche oggi presenti, sia per

la sostenibilità finanziaria garantita dai soggetti che compongono la compagine imprenditoriale.

La Società Novamont, che nelle ultime settimane è stata protagonista insieme ad ENI di importanti annunci relativi ad investimenti in nuovi impianti, di cosiddetta « chimica verde » da allocare in Sardegna, è depositaria, infatti, di rilevante know How tecnologico, con brevetti apprezzati ed utilizzati in numerosi Paesi e di management di eccellente livello.

È una Società, in grado quindi, di assicurare, come già dimostrato anche per altri impianti recentemente acquisiti, di gestire processi di trasformazione e diversificazione produttiva.

Anche per queste considerazioni, il Ministro dello Sviluppo Economico, ha ritenuto di convocare lo scorso mese di dicembre i vertici italiani di Basell, per far conoscere la valutazione del Governo in merito alla decisione non condivisa di cessare le attività di Terni e volta ad attivare il confronto con la cordata di nuovi imprenditori.

Nelle ultime ore, si è appreso che le aziende citate hanno fissato un incontro che si svolgerà entro la prima decade di aprile prossimo, in cui verrà discussa la proposta vincolante per l'acquisizione dell'impianto LyondellBasell di Terni recentemente deliberata dal Consiglio di amministrazione della società Novamont.

Il Ministero, già nelle prossime ore, sentirà i vertici Basell per comunicare loro che è necessario risolvere la crisi del Polo Chimico Ternano e che vi è piena disponibilità a favorire in tutti i modi possibili

la soluzione più idonea sia sul versante produttivo che su quello occupazionale.

Sarà certamente cura di questo Ministero attivare ogni canale disponibile, compreso naturalmente quello di recente indicato dal Commissario UE, che sia utile alla soluzione del problema.

Il MiSE in questi mesi ha mantenuto, al di là della formale convocazione del tavolo di confronto ancora aperto, un costante collegamento con le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali.

Con loro si valuterà la convocazione di tutte le parti per un aggiornamento e per verificare quali nuove iniziative sono in corso per ricercare un'intesa con la Basell.

Sarà anche l'occasione per discutere le proposte che nel frattempo sono state formulate dalle istituzioni locali; in particolare a quanto sostenuto dalla Regione Umbria in merito ad un possibile aggiornamento del Patto Territoriale concluso

alla fine dello scorso anno. A tal proposito, gli Uffici del Ministero stanno valutando l'efficacia dello strumento, con riferimento alle problematiche del Polo Chimico Ternano.

Infine, per ciò che attiene alle misure di sostegno al reddito e all'occupazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, con provvedimento n. 56872 dell'8 febbraio 2011, la BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l., società appartenente alla LyondellBasell Industries Holding B.V., con sede legale in Milano ed unità produttiva in Terni, è stata autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 21 luglio 2011, ad usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale conseguente alla cessazione di attività del sopra citato stabilimento di Terni, in favore di un massimo di 91 unità lavorative.

ALLEGATO 4

5-02583 Vico: Sistema di trasporto del gas in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne il ruolo che il Governo intende affidare alla Cassa depositi e prestiti con riferimento alle infrastrutture energetiche, si osserva che le partecipazioni azionarie detenute da quest'ultima in società operanti nel settore energetico, quali Enel, Terna ed Eni – e non – come Poste Italiane e StMicroelectronics, sono soggette, anche alla luce della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva stabilito l'incompatibilità del contemporaneo possesso di azioni di Enel e Terna, a mutamenti che attualmente non è possibile valutare, dipendendo essi dalle decisioni che assumerà il Consiglio di Amministrazione della Cassa citata.

Sono inoltre in corso contatti tra Eni e la Cassa per la cessione a quest'ultima della partecipazione detenuta da Eni in Tag, Trans Austria Gasleitung, titolare dei diritti di trasporto sul gasdotto Austriaco Tag.

Per quanto riguarda invece l'impegno del nostro Governo, al fine di garantire la reale terzietà del sistema di trasporto del gas in Italia, occorre fare riferimento al decreto legislativo 130/2010, « *Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30 commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99* », col quale vengono rivisti i vecchi limiti alla vendita e all'immissione di gas naturale sul territorio

nazionale, introdotti dal decreto legislativo 164/2000, con l'avvio della liberalizzazione di tale settore.

In sostituzione di tali limiti, la norma sopra citata introduce un valore-soglia alla quota di mercato all'ingrosso per tutti i soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale dei gasdotti. In particolare, gli operatori per i quali tale soglia supera il valore del 40 per cento – oggi solo Eni SpA – devono effettuare, per due anni consecutivi, cessioni di gas naturale per volumi fino a 4 miliardi di metri cubi.

In alternativa a tali cessioni, gli operatori interessati possono realizzare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, per volumi fino a 4 miliardi di metri cubi, destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei clienti finali industriali e delle piccole e medie imprese, nonché dei produttori di energia elettrica che utilizzano gas naturale, al fine di promuovere la concorrenzialità anche in tale settore.

Ulteriori norme volte a garantire la terzietà del sistema di trasporto del gas naturale potranno essere introdotte col recepimento della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, sulla base dei criteri di delega contenuti nella legge 96/2010 (legge comunitaria 2009).

Il decreto legislativo di recepimento della citata direttiva è in esame in prima lettura in Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO 5

5-02893 Tullo: Situazione produttiva dello stabilimento di Fegino della centrale del latte di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Centrale del Latte di Genova, che fa parte del Gruppo Parmalat, opera nel settore del latte pastorizzato con il marchio « Oro ». Nel sito sono presenti, inoltre, un magazzino ed un centro di distribuzione. Gli occupati totali (produzione e distribuzione) sono circa 90.

Lo scorso anno, a fronte di una difficoltà dovuta al calo dei volumi per questioni legate al mercato, è stato posto in essere un processo di riorganizzazione.

Le amministrazioni territoriali, tuttavia, si sono attivate prontamente sulla vicenda esposta e l'azienda ha ribadito la volontà di non voler spostare l'unità produttiva di Fegino e di mantenere i livelli occupazionali.

La società ha, infatti, proceduto all'internalizzazione di attività in precedenza svolte da cooperative. Ciò ha consentito il

mantenimento degli attuali livelli occupazionali e scongiurato il ricorso a misure di ammortizzazione sociale.

Il gruppo Parmalat, sentito a riguardo, ha confermato che il sito è perfettamente integrato al proprio interno e riveste importanza strategica per la presenza territoriale.

Il Ministero del Lavoro da parte sua ha confermato che a tutt'oggi le Parti Sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione a riguardo, non sussistendo particolari preoccupazioni legate allo stato occupazionale dello stabilimento di Genova.

Il Ministero dello Sviluppo Economico conferma, comunque, la disponibilità ad attivare un tavolo di confronto qualora le parti lo richiedano anche se, al momento, non sembrano ravvisarsi condizioni di criticità tali da attivare un confronto.

ALLEGATO 6

5-04170 Vignali: Iniziative volte alla modifica delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, che ha introdotto il comma 17 all'articolo 6 del Codice Ambiente, impone rilevanti divieti e vincoli per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia nelle aree marine e costiere « a qualsiasi titolo protette », sia nelle zone di mare confinanti con il loro perimetro esterno fino alla distanza di dodici miglia.

Le preoccupazioni determinate dall'introduzione del nuovo comma sul futuro delle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Italia, hanno già causato l'abbandono di numerosi progetti e programmi, nonché lo spostamento di investimenti verso aree marine poste sotto la sovranità di altri Paesi del Mediterraneo sulla cui sicurezza lo Stato italiano non può esercitare alcun controllo.

Sono, altresì, fondate le preoccupazioni relative all'impatto occupazionale, al ridotto gettito fiscale e al calo delle *royalties*, derivanti dalle riduzioni delle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Tutti gli operatori interessati, tra i quali Shell, Eni, Edison, hanno espresso forti rimostranze al blocco totale di tutte le procedure di autorizzazione. Infatti, la norma in questione sembra impedire non solo il rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento di nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ma anche quelle relative alle attività di manutenzione e miglioramento della sicurezza in corso, indispensabili per il regolare esercizio delle piattaforme esistenti.

Il decreto in oggetto è stato introdotto con l'intento di salvaguardare l'ambiente

marino e rassicurare l'opinione pubblica, in un momento di particolare sensibilità a livello mondiale, a seguito dell'incidente della Deep Water Horizon nel golfo del Messico.

Tuttavia, tenuto conto che analoghi provvedimenti non sono stati adottati dagli altri Paesi occidentali, il Ministero dello Sviluppo Economico sta esaminando soluzioni che garantiscano un giusto bilanciamento tra tutela ambientale ed esigenze di approvvigionamento energetico e di sviluppo del Paese.

In tale contesto risulta, pertanto, necessaria una correzione del Codice Ambiente così come modificato con l'introduzione del comma 17, che adegui la norma ai migliori standard internazionali e consenta la ripresa di importanti attività produttive, in grado di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali.

In tal senso il Ministro dell'Ambiente ha recentemente posto un quesito interpretativo al Consiglio di Stato per il quale si è in attesa di ricevere l'autorevole riscontro.

In ogni caso, nel frattempo, tenuto conto anche della grave crisi nell'approvvigionamento di idrocarburi dalla Libia, al fine di garantire il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione in corso e già approvate alla data di entrata in vigore delle norme del nuovo Codice Ambiente, sono state predisposte specifiche istruzioni operative agli uffici tecnici e di controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali disposizioni si attueranno attraverso l'emanazione del decreto ministe-

riale recante « Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale », attualmente alla firma del Ministro, onorevole Romani.

In linea con le considerazioni emerse in sede di valutazione presso il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas del 23 febbraio scorso e su conforme parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, tale decreto consentirà agli uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico di autorizzare interventi di ottimizzazione sui pozzi di estrazione esistenti, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas, garantendo il parziale recupero delle importazioni libiche ad oggi bloccate nonché, per i casi più evidenti, quali appunto la prosecuzione delle attività in corso e gli interventi di sicurezza e di emergenza, di superare la fase di stallo conseguente all'emanazione del decreto legislativo 128/2010.

Occorre, peraltro, segnalare che sulle 130 piattaforme di produzione installate in 60 anni di attività ed operanti tuttora nei mari italiani sotto il diretto controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, non si sono mai verificati incidenti rilevanti.

A tal proposito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, svolge la funzione di « focal point nazionale » con una flotta di imbarcazioni antinquinamento, pronte ad intervenire in caso di necessità entro un tempo massimo di cinque ore e dotate delle più moderne tecnologie per il recupero di idrocarburi.

La flotta si compone di 10 unità di altura, maggiormente indicate per interventi in alto mare e di 25 unità costiere, in grado di intervenire anche sotto costa o di fornire, se necessario, supporto alle imbarcazioni maggiori. Esse sono dislocate in particolare nelle zone di rischio per sversamenti accidentali e nelle Aree Marine Protette.

ALLEGATO 7

5-04017 Marchioni: Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta in Commissione indicata in oggetto si comunica, quanto segue:

in via preliminare occorre evidenziare che la Corte dei Conti non ha avanzato alcuna richiesta di documentazione o invito a dedurre a questo Ministero e che le notizie si riferiscono ad un articolo intitolato « Ufficio di collocamento Brambilla » pubblicato in data 13 novembre 2010 e nuovamente pubblicato il giorno 17 dicembre 2010 sul quotidiano *Il Fatto Quotidiano*.

Posto il contenuto gravemente diffamatorio dello stesso articolo, si comunica di aver già dato mandato all'Avvocatura Generale dello Stato di esperire un'azione risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni prodotti all'immagine del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo e della Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia.

Per quanto concerne la circostanza che alcuni consulenti provengano da Mediaset ed i compiti loro assegnati si fa presente quanto segue:

La Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2008; la sua *mission* è costituita dal rilancio dell'immagine dell'Italia e dalla valorizzazione del turismo nel nostro Paese, anche attraverso la realizzazione di prodotti audio-visivi e multimediali, campagne di comunicazione istituzionale e pub-

blicazioni, in sinergia con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Al vertice della predetta Struttura è stato preposto l'allora Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per il Turismo-Enit, cessato da tale carica all'atto dell'assunzione del nuovo incarico.

Il personale, di cui si avvale la struttura, è stato selezionato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, la cui legittimità e correttezza è stata sancita dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dei relativi provvedimenti.

Della Struttura di missione sono stati chiamati a fare parte, tra gli altri, il dottor Giorgio Medail sino al 31 dicembre 2010 e la dottoressa Adele Cavalleri, il primo in qualità di dirigente e la seconda in qualità di consulente, attesa la loro elevata e pluriennale esperienza e professionalità acquisita nel settore della comunicazione, i cui contratti sono stati regolarmente registrati dalla sezione competente della Corte dei Conti.

Quanto all'attività, svolta dalla Struttura di missione, si evidenzia come la stessa, adottando strategie di comunicazione coerenti ed efficaci, nel corso del 2010, abbia lavorato, all'interno dei confini nazionali e sui principali mercati stranieri, ad una serie di iniziative articolate per la promozione del Paese.

Fra le più significative, va segnalata l'iniziativa, promossa dal Ministro del Turismo, in collaborazione con il Ministro delle Politiche Agricole, Magic Italy in Tour, volta a valorizzare, nelle piazze delle maggiori città europee le eccellenze ita-

liane, anche attraverso il *made in Italy*, i prodotti enogastronomici, artigianali, culturali e storici italiani, enfatizzando la grande varietà di attrattive e favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Di rilievo è anche la realizzazione di un repertorio di filmati di altissima qualità, caratterizzati da una linea comunicativa omogenea e declinati secondo le varie tipologie di turismo, messo a disposizione del Paese e dei singoli territori per una promozione più efficace sul portale nazionale, sui diversi media internazionali (che da tempo sollecitavano contenuti di pregio) e in occasione di fiere, convegni e *workshop*.

Meritano ancora un cenno le attività a sostegno del « congressuale » (un *asset* strategico per l'industria turistica nazionale e il suo indotto, comparto in cui l'Italia sta riaffermando il proprio ruolo in uno scenario competitivo particolarmente agguerrito), la trasmissione di promozione del turismo interno *Magica Italia – Turismo & Turisti* in convenzione con la RAI (quindici ore complessive, su RAI 1, con uno *share* superiore al 20 per cento) e le campagne di spot televisivi trasmessi sulle reti nazionali, che invitano a riscoprire il nostro Paese.

Per completezza, si evidenzia che l'attività di consulenza comporta una semplice prestazione di risultato, svincolata da qualsiasi obbligo di esclusiva con l'ente o

amministrazione pubblica che affida il relativo incarico, lasciando libero l'interessato di svolgere altra attività che non sia incompatibile con tale prestazione. Ciò posto, qualora alcuni consulenti svolgano altre attività non sussisterebbe l'ipotesi di danno erariale.

Infine, per quanto concerne l'ammontare delle risorse pubbliche destinate al pagamento delle predette consulenze si fa presente quanto segue:

nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta iscritto nell'ambito del centro di responsabilità n. 17 « Sviluppo e competitività del Turismo » il capitolo 888 recante « Compensi per esperti incarichi speciali, ivi comprese le indennità e il rimborso spese di trasporto missioni all'interno e all'estero » il cui stanziamento definitivo risulta pari a euro 85.500,00 per l'anno 2009, a euro 126.984,21 per l'anno 2010.

Dall'elenco degli incarichi di consulenza conferiti da questo dipartimento e pubblicati sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri si evince che nell'anno 2009 sono stati impegnati solo euro 65.028,89 mentre per l'anno 2010 sono stati impegnati solo euro 48.173,10. Pertanto si è fatto ricorso a consulenti in misura decisamente inferiore rispetto a quanto era stato autorizzato e consentito dagli stanziamenti di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-04268 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.
- 5-04269 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità 34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 35

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci e C. 4046 Binetti (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4046 Binetti*) ... 41
- Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 41
- Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli (*Esame e rinvio*) 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 45

AVVERTENZA 45

ERRATA CORRIGE 46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 10.

5-04268 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

5-04269 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che il Governo ha chiesto di rinviare alla pros-

sima settimana lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Delia MURER (PD) esprime rammarico e preoccupazione per il nuovo rinvio dello svolgimento della sua interrogazione, già presentata la scorsa settimana. Rileva, inoltre, come il Governo abbia già dato risposte vaghe e insoddisfacenti ad altri atti di sindacato ispettivo, vertenti sulla medesima materia.

Gero GRASSI, *presidente*, pur comprendendo le ragioni dell'onorevole Murer, assicura, anche a nome del Governo, che le interrogazioni in titolo saranno svolte la prossima settimana.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gero GRASSI (PD), *presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione

dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario è assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che dovrà esprimere il parere al Governo entro l'11 marzo prossimo.

La Commissione, a seguito di sua richiesta, è stata autorizzata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i propri rilievi in merito allo schema in questione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i rilievi di competenza sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Atto n. 317).

Fa presente che il provvedimento in esame, è il quinto schema di decreto trasmesso dal Governo degli schemi di decreto legislativo in attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 42 del 2009. Entrando nel merito del provvedimento, nei primi tre capi, sono previste disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, integrando in tal modo le disposizioni riferite all'autonomia impositiva dei comuni, contenute già nello schema di decreto in materia di federalismo fiscale municipale. Per entrare nel merito si evidenzia che nel primo capo il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce, per il 2012, che il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

Il comma 3 dell'articolo 2 conferma le disposizioni in materia di erogabilità della quota premiale, in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di

cui all'articolo 2, comma 68, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

La norma in esame conferma, altresì, le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. In particolare il comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996, prevede la possibilità di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione e, in particolare, alla prevenzione delle malattie ereditarie.

L'articolo 9 ribadisce l'esclusiva competenza statale nella definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale determinazione avviene nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nella specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali. Fino alla loro nuova determinazione, si considerano i livelli di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale vigente.

In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. Il decreto dedica un passaggio anche all'integrazione socio-sanitaria, ovvero alle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

Osserva, poi, che il capo IV (artt. 20-24), di competenza della XII Commissione, reca invece la disciplina dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, volta a superare i criteri di riparto della spesa sanitaria risultanti dalla normativa vigente. In particolare, l'articolo 20 ne definisce l'ambito: esso è diretto a disciplinare, a decorrere dall'anno 2013, le modalità per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni *standard* per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario. La standardizzazione viene quindi estesa anche alle Regioni a statuto speciale. Mentre la definizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è disciplinata dal successivo articolo 21, la procedura per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali è stabilita dall'articolo 22. I nuovi parametri definiti assicureranno il graduale e definitivo superamento degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come integrati dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Viene poi stabilito che i costi e i fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal Capo IV, costituiranno il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria e, successivamente, a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 21 attiene alla fissazione, a decorrere dall'anno 2013, del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Va fatto notare come l'Intesa Governo-Autonomie propone di modificare il comma in esame precisando che la fissazione del fabbisogno avvenga tramite Intesa coerentemente con quello derivante dalla determinazione dei livelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza, al fine di ri-

ferire la norma soltanto alle regioni a statuto ordinario. Il comma 2 prevede che per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard* corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente (articolo 2, comma 67 della legge finanziaria per il 2010, attuativa del Patto per la salute del 3 dicembre 2009, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

La previsione annuale per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sembrerebbe discostarsi dall'impostazione della programmazione di medio periodo cui hanno fatto riferimento i precedenti Accordi del 2001 e del 2006. Anche l'Intesa del dicembre 2009 si pone in tale ottica, da un lato, fissando l'ammontare del finanziamento a carico dello Stato su un arco pluriennale, dall'altro, individuando indicatori di carattere strutturale per la valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché indicatori dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni.

Nello schema di decreto in esame i criteri di riparto, pur se rapportati ad un intervallo temporale annuale, sono parametrati su determinanti (quali, ad esempio, la consistenza della popolazione regionale e la sua suddivisione in classi di età) non suscettibili di cambiamenti sensibili nel breve termine.

Tali modalità di determinazione delle risorse da destinare alla sanità andrebbero valutate anche alla luce della considerazione secondo cui la certezza dell'ammontare delle risorse statali e una sostanziale stabilità delle « quote di accesso » al finanziamento rafforzano la capacità programmatoria e organizzativa delle Regioni, agevolando l'adozione di azioni di miglioramento, determinanti, in particolare, nella gestione dei Piani di rientro.

L'articolo 22 disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali. In particolare i commi 1-2 definiscono i costi e i fabbisogni *standard* regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno complessivo nazionale, a

una determinazione annuale del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della stessa Conferenza. I commi 3 e 12 stabiliscono che le risorse disponibili per il finanziamento della sanità vengano ripartiti secondo i tre macrolivelli già definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e in base alle percentuali previste dall'Intesa del 3 dicembre 2009 (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a): assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, ovvero prevenzione (5 per cento); assistenza distrettuale (51 per cento); assistenza ospedaliera (44 per cento).

I suddetti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale. Il loro rispetto da parte delle regioni è oggetto quindi delle valutazioni dei Tavoli di verifica degli adempimenti. Il comma 12 conferma tale impostazione, esplicitando per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alle percentuali per livello di assistenza stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale.

Il comma 4 e 10 definiscono l'ambito di applicazione e periodo transitorio, in particolare il fabbisogno regionale *standard* viene determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, utilizzando per tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni prese a riferimento (cosiddetto regioni *benchmark*). A tale proposito, il successivo comma 10 stabilisce che il processo di convergenza definito dalla legge 42 del 2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle Regioni non più in base alla spesa storica ma secondo valori *standard* di costo e fabbisogno, si compia nell'arco di cinque anni.

I commi 5, 7 e 11 individuano le Regioni *benchmark* in particolare il comma 5 stabilisce la modalità di individuazione delle Regioni *benchmark*. Il ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro per i rapporti con le

regioni, individua cinque regioni, secondo i criteri di seguito indicati, da sottoporre per la scelta definitiva alla Conferenza Stato-Regioni. Fra le cinque Regioni, la Conferenza ne seleziona tre, tra cui obbligatoriamente la prima delle cinque, che divengono le regioni di riferimento (regioni *benchmark*) per il calcolo dei costi *standard*.

Rileva che l'Intesa Governo-Autonomie propone di modificare il comma 5, aggiungendo la previsione per cui nell'individuazione delle Regioni *benchmark* »si dovrà tener conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica».

L'inclusione nel *benchmark*, proposta dalla Conferenza unificata, di tutte le ripartizioni territoriali e di almeno una regione territorialmente limitata potrebbe sicuramente influire in modo significativo sulla possibilità di individuare effettivamente le regioni con un sistema sanitario efficiente ed appropriato, ma allo stesso tempo individua un livello medio regionale di prestazioni, imprescindibile per tutte le regioni.

L'evidenza empirica dell'affermazione, secondo cui una regione piccola si trova di fronte a condizioni di produzione ed erogazione dei servizi sanitari più sfavorevoli, è ribaltata dalla dimostrazione dei dati forniti dalla *Copaff* relativamente ai risultati di esercizio della regione Umbria.

Fa, infine, presente che applicando i criteri di calcolo indicati dallo schema di decreto in esame, in base ai dati del Ministero della salute e del Ministero dell'economia utilizzati dai Tavoli per la verifica degli adempimenti, nel triennio 2007-2009 risulterebbero in equilibrio una regione del Nord e tre regioni del Centro (di cui una di piccole dimensioni), mentre tutte le regioni del Sud evidenzerebbero una situazione di squilibrio economico. Il comma 6 reca la definizione dei costi *standard*. Per ciascuno dei tre macrolivelli (assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera), il costo *standard* è pari alla media della spesa

pro-capite rapportata alla popolazione pesata registrata (a livello aggregato) nelle tre regioni *benchmark*.

Riguardo alla metodologia proposta per il calcolo del costo *standard*, si rileva che l'esclusione dal calcolo delle maggiori entrate derivanti dall'attivazione da parte delle regioni della leva fiscale (c.d. *extraggettiti*) o delle altre disponibilità di bilancio potrebbe apparire non coerente con l'impianto del sistema basato sull'individuazione delle regioni *benchmark*, cioè di quelle regioni che si segnalano per l'erogazione efficiente ed appropriata dei Lea. L'aver raggiunto tale obiettivo, infatti, potrebbe dipendere anche dalla scelta di finanziare il sistema sanitario regionale con ulteriori entrate fiscali. Eliminare, pertanto, tale fonte di finanziamento (cui corrisponde un preciso livello di spesa) potrebbe comportare il rischio di erogare i Lea al di sotto degli *standard* previsti.

Osserva, inoltre, che secondo quanto indicato al comma 6, lettera *b*), per individuare il livello di spesa rilevante ai fini del costo *standard*, andrebbero escluse dal calcolo non soltanto gli *extra gettiti* e le altre coperture fiscali, ma anche la differenza tra entrate proprie effettive e convenzionali: ai fini del calcolo dell'equilibrio economico previsto dal comma 5, le entrate proprie sembrerebbero, invece, pienamente scontate. Si determinerebbe quindi un'asimmetria nel trattamento di tali entrate.

Infine, serve un'uniformazione delle regole contabili in materia che appare propedeutica all'effettiva applicabilità della norma in esame.

Il comma 6, lettera *e*), e i commi dal 7 al 9 determinano i fabbisogni regionali *standard*, e definiscono i passaggi per la definizione dei fabbisogni regionali e le relative quote di riparto del finanziamento annuale: il livello del costo *standard*, come sopra calcolato, è moltiplicato (per ciascun macrolivello) per la popolazione pesata di ogni singola regione, con criteri di pesatura che tengano conto anche di indicatori utili a definire i bisogni sanitari relativi a particolari situazioni territoriali, lettera *e*); il fabbisogno regionale così ottenuto è

rapportato al fabbisogno totale (pari alla somma dei fabbisogni regionali) (comma 8); tale percentuale (definita fabbisogno *standard* regionale) è quindi applicata al fabbisogno sanitario *standard* nazionale (cioè al livello di finanziamento stabilito annualmente, secondo quanto previsto dall'articolo 21), determinando la quota di accesso al finanziamento di ciascuna regione (comma 9).

I criteri di pesatura sono stabiliti con un'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, lettera *e*). Lo schema di decreto, pertanto, non definisce la regola di riparto, ovvero la definizione dei pesi assegnati ai livelli e sottolivelli di assistenza sanitaria, da applicare a regime, rinviandone la fissazione ad una successiva Intesa.

Osserva, poi, che il comma 7 precisa che le pesature sono effettuate con i pesi per fasce di età (rapporti di fabbisogno sanitario fra individui di età diverse) utilizzati per la determinazione del fabbisogno sanitario del secondo esercizio precedente quello di riferimento (per i pesi corrispondenti alle classi di età, vedi articolo 20).

Fino al raggiungimento dell'intesa si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012, ovvero i criteri transitori coincidono con quelli adottati dal Nuovo patto per la salute del 3 dicembre 2009, basati, come precedentemente illustrato, su un criterio misto popolazione assoluta/popolazione pesata, lettera *e*).

Sul punto osserva che il sistema di pesi presi in considerazione nello schema di decreto fa sostanziale riferimento alla suddivisione per classi di età, salvo l'integrazione con altri parametri che consentano di tener conto anche delle condizioni socio-economiche di alcune realtà territoriali.

Non è chiaro tuttavia se, rispetto al sistema attuale, la pesatura sia da intendersi estesa a tutti i livelli e sotto-livelli di assistenza, anche a quelli attualmente finanziati in base ad una quota capitaria « secca », in quanto corrispondenti a consumi sanitari considerati indipendenti dal-

l'età. Fatta eccezione per la farmaceutica (attualmente vincolata ad un tetto di spesa e per la quale l'esperienza evidenzia una correlazione molto netta tra l'età e il consumo dei farmaci), con tale sistema si determinerebbe quindi una « sovra-pesatura » per i restanti livelli.

A questo va aggiunto che il meccanismo di allocazione delle risorse sanitarie applicato fino ad oggi ha comportato anno dopo anno una erosione del finanziamento delle regioni meridionali, caratterizzate (almeno fino qualche anno fa) da un alto indice di natalità e quindi da una popolazione giovane (la Campania attualmente rappresenta la regione più giovane in contrapposizione alla Liguria).

I rappresentanti delle regioni meridionali hanno più volte evidenziato tale situazione auspicando una revisione dei criteri di riparto del fondo in considerazione del fatto (così come previsto anche dalla legge) che il bisogno sanitario è influenzato anche da altre variabili. In questi ultimi anni si è aggiunto, inoltre, lo scarso aumento del Fondo sanitario nazionale, che ha avuto incrementi percentuali al di sotto del tasso di inflazione, il forte aumento della popolazione delle regioni del Nord in seguito alla regolarizzazione degli immigrati e la sottoscrizione da parte di molte regioni dei piani di rientro dal disavanzo sanitario. Per questi motivi il riparto del 2010 si è rilevato particolarmente difficile e lungo. Il Presidente della Regione Campania, in sede di sottoscrizione dell'intesa sulla proposta del ministro della salute per il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 2010, ha aderito alla stessa sottolineando, però, che per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2011 si sarebbe dovuto lavorare ad una modifica dei criteri per elevare la quota distribuita tra le Regioni in proporzione alla popolazione assoluta (c.d. capitaria secca), per riconsiderare i criteri attraverso l'introduzione dell'indice di deprivazione nonché per un'adeguata considerazione delle esigenze di spesa prioritariamente finalizzate alla prevenzione e alla educazione sanitaria della popolazione al di sotto dei 40 anni.

È dimostrato ampiamente e sostenuto dalla Organizzazione Mondiale della sanità, che tra le persone che hanno meno accesso alle risorse culturali, sociali, abitative, economiche vi è una maggiore prevalenza di patologie. Per misurare queste condizioni socioeconomiche viene utilizzato un indicatore di deprivazione che è funzione dell'istruzione, delle condizioni lavorative, della situazione abitativa, della struttura familiare; al crescere della deprivazione aumenta la prevalenza di malattie croniche e, conseguentemente, i consumi sanitari. In Italia la relazione tra deprivazione e consumi sanitari è stata dimostrata da numerose analisi condotte sia su dati censimentali che sui dati dell'indagine campionaria multiscopo 2005 dell'ISTAT condotta mediante interviste ad un campione di 130.000 italiani.

La distribuzione geografica della deprivazione, in Italia, evidenzia le carenze socio economiche prevalentemente nel Sud, benché aree più circoscritte ad elevata deprivazione siano presenti in tante regioni anche del centro nord. La quasi totalità delle patologie dichiarate evidenziano una prevalenza maggiore nelle classi più deprivate indipendentemente dall'età. È quindi opportuno inserire la componente socio-economica nelle stime del fabbisogno per far sì che il riparto rispetti maggiormente le esigenze di ciascuna popolazione regionale e risulti più equo.

A tale situazione si aggiunge, inoltre, il fatto che, una volta determinato il fabbisogno secondo la procedura stabilita, esso viene « corretto » attraverso la decurtazione delle risorse necessarie per assistere i cittadini residenti che hanno scelto di ricorrere alle prestazioni sanitarie offerte da altre Regioni. Tutto ciò, riducendo *ex ante* la dotazione pro capite di risorse disponibili, non fa altro che consolidare l'attuale struttura alimentando quindi il circolo vizioso.

Da subito e con indicazioni nel decreto si dovrebbe tener conto delle situazioni descritte prevedendo una modifica dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale.

Infine, si valuta con favore la proposta presente nell'Intesa Governo-Autonomie, di aggiungere un nuovo comma 13 per stabilire che eventuali risparmi ottenuti nella gestione del Servizio sanitario nazionale da parte delle singole Regioni dovrebbero rimanere nella disponibilità delle regioni stesse.

Infatti rileva che tale previsione risulta importante e appare diretta a offrire alle Regioni (ed in particolare a quelle che devono compiere gli aggiustamenti più consistenti) un incentivo ad adottare i necessari correttivi.

L'articolo 23, riguardante la revisione a regime dei fabbisogni *standard*, consente di modificare i criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali (articolo 22), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale definito all'articolo 21.

L'articolo 24 specifica che, in fase di prima applicazione, restano ferme: le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria; le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

È disposto, altresì, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata.

Condividendo le finalità generali del provvedimento in esame, si riserva, infine, di formulare una proposta di rilievi sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, nella giornata di ieri, il ministro Calderoli ha preannunciato l'intenzione di proporre una proroga di quattro mesi del termine per l'attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009. Ritiene che sarebbe utile verificare se tale eventuale proroga possa determinare, altresì, una proroga del

termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara che la presidenza si riserva di approfondire il tema sollevato dall'onorevole Miotto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci e C. 4046 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4046 Binetti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, in data 24 febbraio 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4046 Binetti: « Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, si riserva di illustrare la proposta di legge testé abbinata congiuntamente alla proposta di legge sul medesimo argomento preannunciata dall'onorevole Pedoto.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2010.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per aver modo di recepire le indicazioni che alcuni gruppi, anche di opposizione, gli hanno fatto pervenire informalmente.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la proposta avanzata dal relatore configuri un modo di procedere del tutto irrituale, in quanto, ai sensi del regolamento, le proposte dei colleghi possono essere valutate ed eventualmente accolte dal relatore o in sede di Comitato ristretto o in sede di esame degli emendamenti presentati. Rileva, inoltre, che la Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale istituita presso il Senato si sta occupando, tra l'altro, di tossicodipendenze e dipartimenti di salute mentale. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno attendere che l'attività avviata dall'altro ramo del Parlamento su questo tema si concluda, prima di procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che l'opposizione dovrebbe apprezzare la disponibilità del relatore a recepire le indicazioni dei colleghi, ferma restando, naturalmente, l'osservanza del regolamento. Dichiara, peraltro, di concordare con la collega Miotto circa l'opportunità di

tenere conto dei lavori della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale istituita presso il Senato.

Gero GRASSI, *presidente*, precisa che, come è noto ai colleghi, l'attività della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale del Senato non comporta, sotto il profilo procedurale, l'esigenza di sospendere l'esame del provvedimento in titolo né, data la diversa natura dell'inchiesta parlamentare e dell'attività legislativa, l'esigenza di coordinare i lavori della Commissione con quelli della citata Commissione d'inchiesta. Fa presente, inoltre, che il relatore, al fine di definire una sua proposta di testo unificato, può naturalmente acquisire, in via informale, qualsiasi elemento reputi utile.

Carlo CICCIOLO (Pdl), *relatore*, precisa che, come ha autorevolmente ricordato il presidente, è compito del relatore individuare, nel rispetto del regolamento, le modalità più idonee a consentire un proficuo svolgimento dell'istruttoria legislativa. Ricorda, altresì, che in nessun modo l'attività della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale istituita presso il Senato può interferire con i lavori della Commissione. Ribadisce pertanto, anche alla luce dell'assenza del Governo, la sua proposta di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver precisato che il suo richiamo all'attività della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale del Senato era volto a sollevare, esclusivamente, una questione di opportunità politica e istituzionale, dichiara di concordare con la proposta di rinvio formulata dal relatore.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gero GRASSI (PD), *presidente e relatore*, osserva, come rilevato dalla relazione introduttiva delle proposte di legge in esame, la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente. In assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano sull'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della norma sopra citata, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione. Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifesta-

zione di volontà in ordine alla donazione *post mortem* del proprio corpo. Al contrario, la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti », ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi.

Ciò premesso, prima di passare alla illustrazione delle proposte di legge all'ordine del giorno, ricorda che l'esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera. Ricorda, inoltre, che nel corso della XIV Legislatura, la XII Commissione della Camera aveva iniziato l'esame del progetto di legge n. 5083, Battaglia ed altri, recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica », senza tuttavia concluderlo.

Passando quindi ad illustrare il contenuto delle proposte, osserva che la proposta di legge n. 746 di cui è il primo firmatario, disciplina in 8 articoli la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. L'articolo 1 prevede l'obbligo dell'espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 3, per i soggetti dei quali è stata accertata la morte. La donazione del corpo *post mortem* è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 stabilisce che il ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze,

promuovono campagne informative, per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni tra i cittadini e i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo in duplice copia per manifestare il consenso alla donazione del corpo *post mortem*: una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, il quale deve trasmettere la volontà espressa nel testamento all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, il quale a sua volta viene iscritto in un apposito elenco speciale. Al riguardo ricorda che il testamento olografo è quello redatto senza particolari formalità, purché, ai sensi dell'articolo 602 del codice civile, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Esso non richiede, per la sua validità, la presenza di testimoni o di un notaio e deve contenere l'indicazione della data, giorno mese e anno.

Si sofferma quindi sull'articolo 4 che stabilisce che, nell'ambito delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità, il ministro della salute, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sceglie i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Le spese per il trasporto della salma, dal momento del decesso alla riconsegna, nonché quelle relative alla tumulazione di essa sono a carico del l'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento.

L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro e che eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e ricerca scientifica siano destinate alla gestione dei centri di riferimento.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'at-

tuazione delle disposizioni previste, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore, mentre l'articolo 8 reca la copertura finanziaria e prevede una spesa complessiva di 10 milioni di euro solo per l'anno 2008. In proposito, rileva che le disposizioni esaminate andrebbero correttamente riferite all'anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.

Fa presente, poi, che la proposta di legge n. 3491 Miglioli, composta da 7 articoli, ha un contenuto pressoché identico a quello della proposta di legge sopra illustrata, dalla quale si differenzia esclusivamente per il fatto che non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2690 Brigandi, composta da 6 articoli, essa disciplina l'utilizzazione per finalità di studio e ricerca del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata secondo le disposizioni di legge e che in vita hanno espresso il relativo consenso secondo modalità definite. Ai sensi dell'articolo 2, le modalità per l'espressione del consenso all'utilizzazione di cui sopra sono definite da un decreto del ministro della salute da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. È prevista la possibilità di subordinare la manifestazione del consenso alla condizione che i centri di riferimento per la conservazione dei cadaveri assicurino la dignitosa sepoltura del corpo al termine dell'utilizzo e provvedano alle relative spese. La mancata dichiarazione di volontà ha il valore di dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte; per i minori il consenso è espresso dai genitori esercenti la potestà o da chi ne fa le veci.

Osserva che l'articolo in esame, nonché gli articoli 3, 5 e 6 fanno riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovviamente da sostituire con il corretto riferimento al Ministero della salute e a definirne gli aspetti organizzativi e funzionali.

L'articolo 3 disciplina l'utilizzo e la restituzione del cadavere, rimettendo al ministro della salute, di concerto con quello dell'istruzione, dell'università e

della ricerca e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge: delle modalità e dei tempi – comunque non superiori ad un anno – per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia del cadavere da parte dei centri di riferimento; delle cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri; delle strutture universitarie e aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione dei cadaveri ai fini della legge. In proposito, osserva che l'articolo testé illustrato non definisce con quale tipo di atto il Ministero provveda alla citata definizione.

L'articolo 4 dispone l'istituzione di un registro, presso i centri di riferimento, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere. Osserva, poi, l'articolo 5 prevede la promozione di iniziative di informazione per diffondere nei cittadini la conoscenza della legge da parte del Ministero della salute di concerto con quello dell'istruzione dell'università e della ricerca e i collaborazioni con altri enti.

Infine, l'articolo 6 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Come già ha osservato per la proposta di legge n. 746, anche questa disposizione andrebbe correttamente riferita all'anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.

Luciana PEDOTO (PD), riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame sui contenuti delle proposte di legge in titolo, sottolinea la scarsa diffusione, in Italia, della pratica della dissezione dei cadaveri, per ragioni riconducibili sia alla cultura medica sia all'assenza di una disciplina adeguata della manifestazione di volontà sulla donazione del cadavere a fini di ricerca, diversamente da quanto avviene per la donazione degli organi a fini di trapianto. Ritiene che una revisione della normativa in materia sarebbe importante per promuovere la crescita professionale dei medici chirurghi. Sottolinea, infine, come l'efficacia del provvedimento in esame dipenderà, in larga misura, dalla

campagna d'informazione successiva all'eventuale approvazione dello stesso.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), riservandosi di intervenire più diffusamente sui contenuti delle proposte di legge nel prosieguo dell'esame, evidenzia che il progresso tecnologico consente ormai di far fronte alle esigenze formative dei medici chirurghi senza ricorrere necessariamente ai cadaveri. In ogni caso, dovranno essere valutati con attenzione i possibili profili di delicatezza, anche di natura etica, relativi al trattamento e alla conservazione dei cadaveri. Sottolinea, infine, l'opportunità di svolgere quanto prima un ciclo di audizioni informali, al fine di approfondire l'effettiva necessità dell'intervento normativo in discorso, nonché i profili problematici richiamati.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge vertente su materia analoga a quella delle proposte in esame.

Gero GRASSI, *presidente e relatore*, ritiene che, in una società dominata dall'individualismo più esasperato, promuovere la donazione del cadavere per finalità di ricerca costituisca un incentivo alla diffusione della cultura della solidarietà. Ricorda, inoltre, come la Chiesa cattolica, dopo un'iniziale diffidenza negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, consideri oggi tale pratica come un atto di carità. Naturalmente, i profili di delicatezza richiamati dall'onorevole Di Virgilio esistono, ma, a suo avviso, possono essere adeguatamente affrontati e superati. Rileva, infine, che le audizioni da svolgere, sulla base delle indicazioni dei gruppi, saranno valutate e definite in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 marzo 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.10 alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 295 del 10 marzo 2010, a pagina 221, seconda colonna, ventinovesima riga, dopo le parole « Laura Molteni 4.500 », aggiungere le seguenti: « , risultando così assorbito l'emendamento Laura Molteni 2.24, precedentemente accantonato ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 322 del 12 mag-

gio 2010, a pagina 221, prima colonna, ventitreesima riga, dopo le parole « (*vedi allegato 2*) », aggiungere le seguenti: « , risultando così assorbito l'emendamento Livia Turco 1.58, precedentemente accantonato ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 446 del 1° marzo 2011, a pag. 108, seconda colonna, trentaseiesima riga, le parole « scienza medica » sono sostituite dalle seguenti « classe politica ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, nel rinviare l'analisi dettagliata delle singole disposizioni dello schema in esame a un momento successivo, ritiene opportuna una riflessione preliminare sui punti di coerenza del provvedimento rispetto all'assetto generale disegnato dal

Titolo V della Costituzione e ai principi della legge delega. Pur richiamando l'importante lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione nel corso dell'attività istruttoria, che ha consentito di chiarire molti dei punti oscuri del provvedimento, segnala la permanenza nello stesso di una serie di contraddizioni che necessitano di ulteriore approfondimento e di riflessione, ad iniziare dalla questione relativa all'IRPEF e al rispetto dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, da un lato, e della progressività delle imposte, dall'altro.

Con particolare riferimento alla previsione della manovrabilità delle aliquote dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni, rileva la necessità di valutare la compatibilità della dinamicità della leva fiscale, che non risulta omogenea nei territori e non correlata alla numerosità della popolazione, con il principio del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che, per le ragioni suddette, l'impatto sui singoli territori potrebbe essere molto differenziato. In secondo luogo sottolinea, come emerso nel corso delle audizioni, il rischio che non sia assicurata la neutralità finanziaria del provvedimento

né in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica né di invarianza della pressione fiscale complessiva.

In relazione alla questione dell'IRAP, nell'invitare ad una riflessione sulle conseguenze negative derivanti da un diverso regime dell'imposta in termini di competitività nei territori, ritiene preferibile un assetto in cui si prefiguri la possibilità di differenziare l'imposta stessa per i diversi settori produttivi, prevedendo altresì un coordinamento dal parte della Conferenza delle regioni.

Quanto ai fondi perequativi, paventa il rischio che la norma rappresenti solo un mero rinvio dell'istituzione degli stessi, ritenendo necessario stabilirne fin da ora la disciplina delle modalità di funzionamento ed alimentazione.

Un ulteriore tema suscettibile di approfondimento riguarda la questione dei costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai settori diversi dalla sanità ossia l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico locale con riferimento alle spese in conto capitale, considerando che per tali settori è prevista la copertura integrale del fabbisogno calcolato sulla base dei costi standard. Non appare ancora sufficientemente chiarito come sia possibile conciliare tale previsione con il vincolo di finanza pubblica, ossia se le risorse da destinare a tali settori siano sufficienti a coprire il livello essenziale del servizio nel territorio nazionale, le cui caratteristiche nell'erogazione appaiono molto differenziate tra le macroaree territoriali.

Sottolinea infine l'opportunità di introdurre nel procedimento di calcolo dei costi standard specifici indicatori di condizione socio-economica nonché, nel campo sanitario, di estendere a cinque il numero delle regioni di riferimento in quanto, come emerso anche nel corso di alcune audizioni, ciò potrebbe eliminare taluni effetti distorsivi nel calcolo del divario tra nord e sud.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, nel manifestare un generale apprezzamento sul percorso intra-

preso dalla riforma federalista nella contingente fase politico-istituzionale, rammenta il ruolo centrale che lo schema in esame ricopre nell'attuazione della legge n. 42 del 2009, in quanto il nodo cruciale del percorso federalista attiene principalmente alla definizione della dimensione finanziaria delle autonomie regionali, in particolare sul comparto della sanità, nonché al sistema delle interazioni e delle connessioni tra i diversi livelli di governo nel territorio.

Nell'invitare la Commissione a riservare un ampio approfondimento delle questioni afferenti al ruolo svolto dalle regioni, che costituiscono gli attori principali di attuazione della riforma, segnala l'esigenza di superare alcuni possibili profili di criticità, ad iniziare da quello concernente la composizione e le modalità di rappresentanza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito andrebbe previsto un ruolo governativo non soltanto sulla verifica delle relazioni interregionali, ma anche sulle specifiche opzioni di finanza che si renda necessario adottare.

Per quanto concerne l'elemento centrale della riforma, che attiene principalmente alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, ritiene che anche per i comparti diversi dalla spesa sanitaria occorrerebbe comunque fare riferimento alle regioni *benchmark* individuate per il settore della sanità. Paventa tuttavia che il rischio che in tale delicato settore persista, secondo quanto emerge dallo schema di decreto, un atteggiamento di eccessiva prudenza che potrebbe precludere o vanificare gli sforzi tesi a una maggiore razionalizzazione delle misure destinate all'aumento della qualità dei servizi. Osserva in proposito come i costi standard appaiano indicatori di scarsa incisività al fine di avviare un percorso di misurazione della qualità dei servizi nei territori di riferimento, ravvisando pertanto l'opportunità di delineare un più significativo ruolo dei costi *standard* medesimi. Reputa in ogni caso necessario che l'applicazione dei moduli definitivi e dei parametri di riferimento previsti dallo schema di de-

creto non conduca ad un deterioramento della posizione finanziaria delle regioni prese a modello di riferimento, il che sarebbe, oltre che criticabile sotto il profilo tecnico, anche eticamente scorretto.

Inoltre, in ordine ai criteri adottati per l'individuazione dei fabbisogni, nutre dubbi sull'opportunità del ricorso al concetto di «deprivazione», facendo notare che, benché possano sussistere elementi di carattere socio-ambientale cui va dedicata specifica attenzione, gli stessi non possono dar luogo ad un criterio, che appare anche tecnicamente poco rigoroso, di deprivazione. Reputa altresì opportuno che sia considerata la necessità che i tagli e le decurtazioni economiche che hanno recentemente compresso le risorse delle autonomie regionali non debbano avere ricadute negative sull'attuazione della legge delega, benché da ciò possa derivare la necessità di destinare apposite risorse finanziarie a tale scopo.

Sostiene inoltre la necessità di definire specifici e rigorosi criteri sulla compartecipazione all'IVA, per la quale andrebbe precisato se essa ricomprenda o meno l'attività svolta dagli enti locali in tema di lotta all'evasione, come del resto ricono-

sciuto nel decreto sul federalismo municipale: è infatti di tutta evidenza che se la compartecipazione viene attribuita senza tener presente l'azione di contrasto degli enti territoriali, viene meno un possibile stimolo a incentivarne l'attività in tal senso. Fa infine notare che la riduzione operata in ordine alle risorse destinate alle province, pari a circa il 40 per cento, sta determinando evidenti difficoltà per le amministrazioni provinciali nella gestione dei servizi al territorio, richiamando in proposito anche i contenuti dell'audizione svolta dai rappresentanti dell'UPI in ordine all'adeguatezza della compartecipazione all'IRPEF a compensare la riduzione di gettito delle altre tipologie di imposte ridimensionate o soppresse dalla riforma.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del
presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14.05 alle 14.55, con l'audizione informale del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	51
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	51
Comunicazioni del Presidente	51

Giovedì 3 marzo 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL) e dai deputati CICCHITTO (PdL), ROSATO (PD) e LAFFRANCO (PdL).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dai relatori.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione e il calendario dei lavori, sulle quali intervengono i deputati ROSATO (PD), LAFFRANCO (PdL) e CICCHITTO (PdL) e i senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL).

La seduta termina alle 10.20.

INDICE GENERALE

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Atto n. 329 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	8

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni, dell'Unione giovani avvocati italiani, dell'Associazione nazionale esperti infortunistica stradale, di Assoprofessioni e di Cittadinanzattiva Onlus, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvata dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, recanti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale	6
--	---

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale	10
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	15
5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia	10
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	16
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno. C. 4061 Fluvi (<i>Esame e rinvio</i>)	11

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-03185 Pili: Continuità produttiva dello stabilimento Rockwool Italia di Iglesias in provincia di Cagliari	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-03546 Pili: Progetto strategico della miniera centrale Sulcis	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-04186 Trappolino: Iniziative per il rilancio del polo chimico di Terni	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
5-02583 Vico: Sistema di trasporto del gas in Italia	19
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-02893 Tullo: Situazione produttiva dello stabilimento di Fegino della centrale del latte di Genova	20
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	29
5-04170 Vignali: Iniziative volte alla modifica delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi	20
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	30
5-04017 Marchioni: Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo ..	20
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	32

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».	
Audizione di rappresentanti di Sace Spa e Compagnia delle Opere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi	21
--	----

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, in merito alle linee di azione del suo Dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	22
---	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04268 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità.	
---	--

5-04269 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità	34
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci e C. 4046 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4046 Binetti</i>) ...	41
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	45
AVVERTENZA	45
ERRATA CORRIGE	46
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	51
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	51
Comunicazioni del Presidente	51

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 4,00



16SMC0004490